



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da ELLEPI S.A.S. DI LEONI ROBERTA & C., con sede in Forlì, Via Berlati n. 24 (c.f. e P/IVA 01867100404 - REA FO-222597), in persona della socia accomandataria e l.r. **ROBERTA LEONI**, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Marzocchi (c.f. MRZCLD66B05D704A) con studio in Forlì, Piazzetta Del Carmine n. 12 e dall'Avv. Stefania Contarini (c.f. CNTSFN73P53D4578R), con studio in Faenza (RA), Via Campidori n. 9

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 06/04/2022 dalla ELLEPI S.A.S. di Leoni Roberta & C. ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione particolareggiata del Gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA in persona della dott.ssa Lupi Emanuela;

Vista l'integrazione documentale effettuata in data 03/05/2022, a seguito di richiesta con decreto del 22/04/2022, in relazione ai documenti contabili come previsti dall'art. 9, co. 3, richiamato dall'art. 14-ter, co. 2, l. 3/2012, stante l'attività d'impresa svolta, ha pronunciato il seguente



DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la Società ha la propria sede legale a Forlì e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.

Come ora previsto dal nuovo comma 7-bis, aggiunto all'art. 14-ter, relativo alla procedura di liquidazione dei beni, il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, introducendosi così una disposizione del tutto analoga a quella prevista dall'art. 147 l.fall. quanto all'estensione del fallimento dichiarato per la società ai soci illimitatamente responsabili. Resta tuttavia ferma la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili per i debiti personali o derivanti da garanzie prestate diversi da quelli della società.

Ciò chiarito, e tornando all'esame dei requisiti di ammissibilità, se ne rileva la sussistenza.

Dalla documentazione prodotta, compresa l'integrazione effettuata in data 03/05/2022, emerge che la società non possiede i requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 l.fall. atteso che nei tre esercizi antecedenti al deposito della domanda i ricavi sono stati pari a zero negli anni 2020 e 2021 e a € 3.000 nel 2019, l'attivo patrimoniale è costituito unicamente da un immobile, già oggetto di procedura esecutiva nel cui ambito è stato stimato in € 88.000, mentre l'esposizione debitoria complessiva è pari a € 360.379,91 e dunque inferiore alla soglia di € 500.000.

La società debitrice non è pertanto soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, non risulta aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha, di conseguenza, subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.



Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la sostanziale impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria ammonta a € 360.379,91, di cui € 110.929,16 con privilegio ipotecario in forza di mutuo e apertura di credito rilasciata dall'allora Cassa di risparmio di Cesena (creditore pignorante in seno alla procedura esecutiva RGE 4/2020), € 156.958,32 riferiti ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ed il resto come rappresentato nella tabella che si riporta.

Creditore	IMPORTI	NOTE
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA (- PROCURATORE GUBER SPA)	€ 110.929,16	Creditore procedente proc.esecutiva immobiliare 4/2020 valore del pignoramento relativo a mutuo ipotecario 33857 - ipoteca 1 grado iscritta 27/11/2003 per euro 200.000,00 e mutuo ipotecario 81957 con ipoteca di secondo grado iscritta il 10/12/2013 per euro 120.000,00 oltre ad una apertura di credito su conto corrente 53/330/229
ENEL ENERGIA SPA	€ 6.924,57	decreto ingiuntivo 837/2020
COMUNE DI FORLI'	€ 22.429,98	€ 4.488,00 - di cui € 3.193,45 per imposta, € 32,29 per interessi, € 949,76 per sanzioni ed € 312,50 per spese - per il mancato pagamento da parte della società della Tassa sui Rifiuti (TARES 2013 e TARI dal 2014 al 2018) +€ 17.941,98 - di cui € 13.045,00 per imposta, € 292,48 per interessi, € 3.911,80 per sanzioni ed € 591,48 per spese - per il mancato pagamento da parte della predetta società dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) 2011 e dell'Imposta Municipale propria (IMU) dal 2012 al 2021, in relazione ad immobile - oggetto di tassa - sito a Forli (FC), in Via Domenico Berlati n. 24
FINO 1 SICURITISATION SRL (POSIZIONE EX UNICREDIT)	€ 35.012,64	Rapporto ex c/c 0930010007253
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 156.958,32	intervento in procedura esecutiva immobiliare n.4/2020 per euro € 154.163,29 per vari tributi di cui si allega elenco delle cartelle *
DEBITI VERSO DIPENDENTI	€ 28.125,24	Retribuzioni non corrisposte per gli anni 2013 e 2014 e T.F.R. maturato e non corrisposto (lavoratore sig.ra Monica Soccodato)
TOTALE DEBITI	€ 360.379,91	



A fronte di tale indebitamento l'unico cespite della società è rappresentato dall'immobile già pignorato ed oggetto della procedura esecutiva pendente, nella quale è stato valutato in € 88.000. Nel 2019 tale immobile è stato locato alla Vizi e Sfizi di Mazzini Federico e Giunchi Nicola al canone di € 3.000 oltre IVA che tuttavia è attualmente appreso dal custode nominato in sede esecutiva.

Non è dunque dubitabile che la società ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui dispone non sia in alcun modo sufficiente per far fronte ai debiti accumulati, stante anche l'avvenuta cessazione dell'attività d'impresa.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso, come successivamente integrata, risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Lupi Emanuela, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata al negativo andamento dell'attività d'impresa svolta nel settore della sartoria per conto terzi. La società, a carattere familiare, è stata costituita nel 1987 in forma di s.n.c. e successivamente è stata trasformata in s.a.s. nel 2001. Nel 2007, a seguito del recesso della socia accomandataria Leoni Antonella, Leoni Roberta è rimasta quale unica socia accomandataria mentre i soci accomandanti erano Leoni Pasquale e Filippieri Adriana, quest'ultima deceduta nel 2021. Le difficoltà sono iniziate nel 2014 a seguito della crisi del settore e dell'allungamento dei tempi e delle difficoltà di incasso delle commesse, costringendo la società ad indebitarsi per far fronte ai pagamenti. Risalgono al 2015 le prime sofferenze bancarie e l'iscrizione in centrale rischi da



parte di Unicredit, seguita nel 2016 dalla Cassa di risparmio di Cesena che, in forza della garanzia ipotecaria sull'immobile, ha avviato la procedura espropriativa nel corso del 2020.

L'eccesso di indebitamento non appare dunque imputabile a negligenza o *mala gestio* della società e non vi sono elementi per affermare che i debiti siano stati contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte. A fronte del crescente indebitamento la società ha di fatto cessato la propria attività e locato l'immobile a terzi. Unitamente alla socia accomandataria si è infine rivolta all'OCC per accedere alla presente procedura liquidatoria.

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata al negativo andamento dell'attività d'impresa che è di fatto ora cessata e all'incapienza patrimoniale;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: non vi sono protesti, gli adempimenti fiscali risultano ritualmente eseguiti, non vi sono carichi pendenti oltre alle cartelle esattoriali emesse e alla procedura esecutiva pendente RGE 4/2020;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio, non potendo qualificarsi come tale la stipula del contratto di locazione sull'immobile i cui canoni sono stati regolarmente riscossi prima dalla società e ora dal custode nominato in sede di procedura esecutiva;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta risulta senz'altro ammissibile prevedendo la prosecuzione della procedura esecutiva già pendente e l'apprensione delle somme ivi ricavate alla presente procedura per essere poi distribuite tra i creditori nel rispetto della *par condicio* e previa precisa



ricostruzione del passivo, unitamente ad ulteriori altri beni o crediti che dovessero emergere nel corso della durata quadriennale minima della procedura. All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, i soci illimitatamente responsabili potranno inoltre aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione dai debiti sociali, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

Trattandosi di procedura di una la società, che peraltro non sta svolgendo alcuna attività, non vi è necessità di assumere provvedimenti ai sensi dell'art. art. 14-ter comma 6 lett. b).

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C..

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni della società **ELLEPI S.A.S. DI LEONI ROBERTA & C** (c.f. e P/IVA 01867100404 - REA FO-222597), con sede in Forlì, Via Berlati n. 24

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa LUPI EMANUELA, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;



che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che essendo già pendente procedura esecutiva sull'unico immobile in proprietà non si dia corso all'ulteriore trascrizione del presente decreto al fine di evitare di sostenere inutili costi;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il



debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione, compresi quelli dei professionisti che hanno assistito il debitore nell'accesso alla procedura se non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente RGE 4/2020 l'emissione del presente provvedimento e la volontà di subentro ai sensi dell'art. 14-*novies* comma 2 l. 3/2012 in conformità alla proposta, per la quale si rilascia sin da ora la necessaria autorizzazione.



Si comunichi alla società ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 7 maggio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

